

**Procedura per l'accesso alla disciplina
di cui all'art.1 della deliberazione 109/2021/R/eel**

(Versione aggiornata in data 19 settembre 2023)

Indice

1. Premessa.....	3
2. Soggetti legittimati ad effettuare l'Istanza	3
3. Modalità e tempistiche di invio dell'Istanza	3
4. Accesso alla regolazione prevista al comma 1 della delibera 109/2021/R/eel	4
4.1 Verifica conformità e completezza istanza	4
4.2 Registrazione anagrafica UPSA e definizione dei margini negativi degli accumuli e dei pompaggi.....	4
4.3 Processo di abilitazione commerciale delle UPSA.....	4
4.3.1 Validazione tecnica	4
4.3.2 Validazione della misura e redazione degli algoritmi	5
4.3.3 Inserimento delle UPSA in un contratto di dispacciamento in immissione	5
4.4 Comunicazione abilitazione UPSA di prima attivazione.....	6
4.5 Comunicazione relativa al cambio dell'Utente del dispacciamento di UPSA già esistenti ..	6
5. Ulteriori precisazioni in merito alla richiesta.....	6

1. Premessa

L'art. 1 della delibera 109/2021/R/eel prevede che, "a decorrere dal 1° gennaio 2023, su istanza del produttore (ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA), i prelievi di energia elettrica dalla rete per l'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e per l'alimentazione di sistemi di accumulo ai fini della successiva re-immissione in rete, siano trattati come energia elettrica immessa negativa ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento" (di seguito EIN).

In attuazione di tale disposizione, i gestori di rete rendono note le modalità e tempistiche per la gestione dell'istanza di accesso alla disciplina prevista dalla Delibera 109/2021 (di seguito: Istanza), di cui sopra.

2. Soggetti legittimati ad effettuare l'Istanza

L'istanza può essere effettuata dal produttore ovvero da un suo soggetto delegato (di seguito: Il Richiedente), al gestore della rete¹ cui l'impianto è connesso.

3. Modalità e tempistiche di invio dell'Istanza

Per accedere alla regolazione di cui al paragrafo 1, il Richiedente, deve trasmettere al Gestore di rete cui la configurazione impiantistica è connessa o sarà connessa, apposita Istanza, includendo tutti gli allegati in essa previsti, utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 alla Determina 5/2022 (di seguito: Determina), pubblicata da ARERA in data 30 settembre 2022. Tale comunicazione, con riferimento agli impianti connessi o da connettere sulla RTN, dovrà essere inviata a Terna esclusivamente tramite il portale Gaudì (di seguito: Gaudì), secondo le modalità previste nel Manuale Gaudì, recante la procedura per la gestione delle istanze ai sensi della Delibera 109/2021 (di seguito: [Manuale Gaudì](#)), disponibile sul sito Terna.

Per quanto riguarda le configurazioni impiantistiche connesse (o da connettere) sulla rete di un Gestore di rete diverso da Terna, occorre fare riferimento alle specifiche modalità di gestione delle istanze di accesso alla disciplina definite dal Gestore della rete cui l'impianto di produzione è connesso (o sarà connesso).

Si precisa che, sulla base di quanto previsto dalla Determina, per gli impianti su rete AT (RTN e non RTN) che già usufruiscono dell'applicazione dell'articolo 16 del TIT, non vige l'obbligo di allegare la certificazione asseverata da perizia indipendente, in quanto è il distributore territorialmente

¹ Per gli impianti connessi o da connettere su rete di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) il gestore di rete competente che svolge le attività di cui alla presente procedura, è il gestore del SDC. Nel seguito del documento, pertanto, con il termine "Gestore di rete" si fa riferimento, a seconda della rete a cui gli impianti sono connessi o da connettere, a Terna, al distributore concessionario del servizio di distribuzione e al gestore del SDC.

competente che provvede ad inviare a Terna i dati di potenza asseverata utilizzando il modello predisposto da Terna.

4. Accesso alla regolazione prevista al comma 1 della delibera 109/2021/R/eel

4.1 Verifica conformità e completezza istanza

A fronte della ricezione dell'Istanza, il Gestore di rete verifica la conformità al modello di istanza di cui all'Allegato 1 alla Determina ed in caso di esito positivo, il Richiedente può definire l'anagrafica dell'UPSA come descritto nel successivo paragrafo. Viceversa, non è possibile dare seguito alla richiesta ed il Gestore di rete comunica al Richiedente le carenze rilevate con le relative motivazioni.

Con riferimento agli impianti non connessi su RTN, per i quali la verifica di conformità dell'Istanza è in capo a Gestori di rete diversi da Terna, questi ultimi sono tenuti a comunicare l'esito positivo relativo alle verifiche dell'Istanza, per il tramite del Gaudì secondo le modalità previste nel Manuale Gaudì.

4.2 Registrazione anagrafica UPSA e definizione dei margini negativi degli accumuli e dei pompaggi

In caso di esito positivo della verifica dell'Istanza da parte del Gestore di rete, devono essere svolte le seguenti attività sul Gaudì:

- Il Richiedente definisce le singole UPSA e gli assetti negativi delle UP relative a pompaggi e accumuli rilevanti e non rilevanti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 e dall'articolo 11 della deliberazione 285/2022/R/eel e nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A78 del Codice di Rete.
- Il Distributore territorialmente competente, per gli impianti su rete AT (RTN e non RTN) che già usufruiscono dell'applicazione dell'articolo 16 del TIT, inserisce i dati di potenza asseverata, sulla base delle modalità previste nel Manuale Gaudì.

4.3 Processo di abilitazione commerciale delle UPSA e dei margini negativi

Terminata la registrazione anagrafica di cui al paragrafo 4.2, il Gestore di rete effettua le attività propedeutiche all'abilitazione commerciale dell'UPSA e dei margini negativi delle UP, che si articolano nelle fasi di seguito riportate.

4.3.1 Validazione tecnica

In conformità a quanto previsto nella Determina, il Gestore di rete verifica che:

- i. le potenze inserite nel Gaudì siano coerenti con quanto riportato nella certificazione asseverata da perizia indipendente (in particolare che la somma delle potenze delle UP/UPSA che compongono l'impianto di produzione dichiarate in Gaudì sia pari alla potenza totale prelevabile dai SA dell'impianto e dai SdA nel loro funzionamento in assorbimento dichiarata nella certificazione asseverata da perizia indipendente presentata al gestore di rete);
- ii. le UPSA registrate in Gaudì siano conformi a quanto previsto dall'art. 3 della deliberazione 285/2022/R/eel e coerenti con gli algoritmi attualmente implementati.

A valle della validazione tecnica, il processo prevede lo svolgimento delle attività riportate nei successivi paragrafi, che potranno essere espletate in parallelo, ossia: la validazione della misura e l'inserimento delle UPSA in un contratto di dispacciamento in immissione.

4.3.2 Validazione della misura e redazione degli algoritmi

In conformità a quanto previsto dalla delibera 109/2021, il Gestore di rete valida le UP/UPSA ai fini della misura e definisce gli algoritmi, sulla base dei principi generali previsti nell'Allegato A.78.

Per gli impianti connessi su rete rilevante (RTN e non RTN), l'attività di cui al presente paragrafo è in capo a Terna. Viceversa, per gli impianti non connessi su rete rilevante, l'attività di cui al presente paragrafo è in capo al Gestore della rete cui è connesso l'impianto, che è tenuto a comunicare l'esito positivo della validazione oggetto del presente paragrafo, per il tramite del Gaudì secondo le modalità previste nel Manuale Gaudì relativo alle attività per la gestione dell'istanza ai sensi della Delibera 109/2021.

4.3.3 Inserimento delle UPSA in un contratto di dispacciamento in immissione

In conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della deliberazione 109/2021/R/eel, l'Utente del dispacciamento (di seguito: UdD), con riferimento alle UPSA nella propria titolarità o per le quali abbia ricevuto il mandato senza rappresentanza da parte del Produttore, è tenuto ad attivare il contratto di dispacciamento in immissione, per il tramite del portale MyTerna.

In particolare, con riferimento alle UPSA per le quali abbia ricevuto il mandato senza rappresentanza da parte del Produttore, l'UdD, tramite il portale MyTerna, invia uno dei seguenti documenti:

- copia del mandato senza rappresentanza conferito dal produttore all'Utente del dispacciamento per la stipula del Contratto di Dispacciamento, oppure;
- dichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o dal procuratore munito di idonei poteri di rappresentanza dell'Utente del dispacciamento

attestante l'avvenuto conferimento, da parte del titolare dell'UPSA all'Utente del dispacciamento, di apposito mandato senza rappresentanza alla stipula del Contratto.

4.4 Comunicazione abilitazione delle UPSA di prima attivazione

Il Gestore di rete, al completamento di quanto previsto al paragrafo 4.3, comunica la conclusione del processo di accesso alla disciplina prevista dalla Delibera 109/2021 ed il suo esito, qualificando al mercato le UPSA, e prevedendo il loro inserimento nel punto di dispacciamento per unità di produzione dei servizi ausiliari di generazione (di seguito: UPSAV²), come definita agli articoli 8.2 e 10 della delibera 111/06.

La regolazione di cui al paragrafo 1 delle UPSA di prima attivazione decorre:

- nel caso di impianti nuovi, dalla data di attivazione della connessione;
- nel caso di impianti esistenti, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui Terna ha comunicato l'ammissione alla disciplina prevista dalla Delibera 109/2021.

4.5 Comunicazione relativa al cambio dell'Utente del dispacciamento di UPSA già costituite

Qualora, con riferimento ad UPSA già costituite, il Produttore abbia dato mandato ad un nuovo UdD per l'inserimento dell'UPSA nel suo contratto di dispacciamento, si applicano le modalità e tempistiche previste nell'allegato A.26 del Codice di Rete (*Contratto di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di immissione*, come approvato da ARERA con delibera 210/2023).

5. Ulteriori precisazioni in merito alla richiesta.

Nei casi in cui il Richiedente non effettui l'Istanza secondo quanto previsto all'articolo 1 della delibera 109/2021/R/eel, i prelievi dalla rete per l'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e per l'alimentazione dei sistemi di accumulo ai fini della successiva re-immissione in rete, continueranno ad essere associati ad una unità di consumo su cui dovranno quindi essere attivati i relativi contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo.

In ogni caso Terna non considererà valide eventuali richieste che pervengano con modalità difformi da quelle previste nella presente procedura.

² UPSA Virtuali vale a dire aggregati di UPSA, nella titolarità di un unico utente del dispacciamento, appartenenti alla medesima zona di mercato e della stessa tipologia.